



telefono
fax
e-mail

Funzionario
incaricato

telefono
fax
e-mail

Ufficio delle commesse pubbliche e della programmazione
Ufficio della gestione dei manufatti
Ufficio del tracciato
Ufficio della segnaletica stradale e degli impianti pubblicitari

Palazzo amministrativo 3
Via Franco Zorzi 13

091 814 27 77
091 814 27 39
dt-asco@ti.ch

Sven Canonica

091 814 27 45
091 814 27 39
sven.canonica@ti.ch

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento del territorio
Divisione delle costruzioni

Area del supporto e del coordinamento 6501 Bellinzona

Publicata sul sito www.ti.ch/dc-commesse alla
pagina *Commesse di progettazione*.

A tutti i concorrenti
del lotto 0221.201-CAB

Bellinzona
13 febbraio 2020

Ns. riferimento
Cas

Vs. riferimento

Lotto 0221.201

Circonvallazione Agno-Bioggio - Domande pervenute sul concorso di prestazioni

Stimati concorrenti

Vogliate cortesemente prendere nota delle risposte alle ulteriori domande/osservazioni pervenute fino ad oggi :

Nr.	domanda	risposta
05	<i>Con riferimento alle prestazioni relative allo specialista ambiente (A) si chiede di confermare se l'elaborazione dell'EIA è compresa e quindi se nella tabella delle prestazioni (offerta economica) occorre stimare le ore corrispondenti.</i>	L'esame di impatto ambientale (EIA) valuta nel quadro della procedura di autorizzazione se un progetto di costruzione rispetta il diritto ambientale. L'esame che determina se un impianto è conforme alle esigenze ambientali è di competenza dell'autorità decisionale responsabile dell'approvazione del progetto (nel nostro caso il Consiglio di Stato). La base per l'esame è costituita dal rapporto d'impatto sull'ambiente (RIA) che deve essere elaborato dal richiedente. Lo specialista ambientale (A) deve quindi elaborare il RIA (non l'EIA) e tutte le prestazioni devono essere comprese nell'offerta economica.

06	<p>Si chiede di confermare se il sost. del Capoprogetto responsabile CPR di cui si richiedono informazioni al § 5.2 del documento C-Offerta di Onorario-Dichiarazioni offerente-CAB-19-10-16 sia la stessa persona prevista al criterio di idoneità CI 3.1.2. Se confermato, la sua padronanza della lingua italiana dovrà essere corrispondente al livello B2 o C1 del QCER? Infine si chiede di confermare che per il Capoprogetto operativo (CPO) non deve essere previsto un sostituto così come riportato al CA 4 " Possibilità di sostituire, se necessario, le persone chiave CPR, T, K, GALL, GT, BSA (senza CPO)....."</p>	<p>Si, si tratta della stessa persona. Fanno stato le indicazioni dei CI, pertanto è sufficiente un livello B2.</p> <p>Si conferma anche che non è richiesto un sostituto del Capoprogetto operativo CPO.</p>
07	<p>Criterio di idoneità CI 2.1: è idonea un referenza autostradale relativa a un tratto autostradale in cui la fase 33 (progetto di pubblicazione) riguarda la realizzazione di nuove protezioni foniche (appartenente al settore tracciato T/U, secondo nomenclatura USTRA)?</p>	<p>Si. Di principio le realizzazioni svolte per le autostrade svizzere sono più che adatte come referenze, anche se la fase di pubblicazione del progetto è normalmente curata da USTRA, o addirittura non è necessaria negli stessi termini delle opere cantonali.</p>
08	<p>Criterio di idoneità CI 2.5: si chiede di confermare che per un progetto di referenza relativo al risanamento di una galleria stradale (il criterio contempla sia costruzione che risanamento) le prestazioni eseguite devono riguardare le fasi SIA 32-41-51-52 senza la fase SIA 33 (procedura di autorizzazione/progetto di pubblicazione relativa ad una nuova costruzione) visto che si tratta di un risanamento.</p>	<p>Si. Analogamente alla risposta precedente, la referenza può senz'altro essere accettata.</p>
09	<p>L'offerente parte dal presupposto che i richiami alla norma SIA 112 nell'ambito dei criteri d'idoneità valgano esclusivamente per identificare la nomenclatura delle fasi di progetto e non il legame giuridico (consorzio o singolo studio) dello studio e o della persona chiave all'interno dei gruppi mandatarî del progetto portato quale referenza. Si concorda ?</p>	<p>Si. A questa domanda si è già risposto nella Circolare n.1, del 04.02.2020.</p>

<p>10</p>	<p><i>Nell'ambito delle richieste della documentazione di gara si riscontra un'incongruenza al capitolo 3.1 "condizioni di partecipazione" del bando SIMAP in quanto l'articolo menzionato presuppone che: "L'iscrizione è riservata agli studi d'ingegneria civile che intendono partecipare alla gara in qualità di CAPOFILA di un consorzio di progettisti". Tutti gli studi interessati alla partecipazione al bando hanno dovuto quindi iscriversi e richiedere la documentazione in qualità di CAPOFILA. La ricezione della documentazione è necessaria per le valutazioni di partecipazione (verifica referenze, idoneità, ecc.). L'offerente parte dal presupposto che tale richiesta, e il conseguente ottenimento della documentazione, non sia motivo di esclusione nel caso in cui uno studio che abbiamo richiesto e ricevuto la documentazione, secondo l'istruzione SIMAP art. 3.1, presenti la propria offerta all'interno di un consorzio o in subappalto senza esserne però CAPOFILA. Si concorda ?</i></p>	<p>Si. Tutti gli studi che si sono annunciati come eventuali/potenziati capifila possono senz'altro anche partecipare in un altro ruolo. I motivi di questa limitazione, che appare negli avvisi di gara su FU e <i>Simap.ch</i>, sono stati esposti con la trasmissione dei dati d'accesso all'area riservata.</p>
<p>11</p>	<p><i>L'offerente parte dal presupposto che nel campo degli acquisti pubblici - in base a dottrina e giurisprudenza - il termine di offerente vada limitato alla forma giuridica e che quindi due società, iscritte separatamente a registro di commercio ovvero aventi ragioni sociali diverse ed entità legali distinte, ma appartenenti alla medesima Holding, possano concorrere in gruppi mandatarî diversi. Nel caso specifico l'una in qualità di consorziata in un gruppo mandatario e la seconda in qualità di subappaltatore in più gruppi mandatarî (nel rispetto delle prestazioni specialistiche per le quali è ammesso il subappalto secondo pto. 2.5 del documento "Condizioni di appalto" Versione del 19.12.19). Si conferma quanto sopra?</i></p>	<p>Si rende attento l'offerente che la revisione del RLCPubb/CIAP, entrato in vigore il 01.01.2020, ha cambiato diverse cose. Il presente bando è stato allestito per essere emesso ancora nel 2019; tuttavia, per facilitare la formazione di gruppi di concorrenti, è infine stato pubblicato solo il 14.01.2020. Ciò significa, che per tutto quanto non sia già stato regolato nella documentazione di gara saranno applicate le regole in vigore dal 2020.</p> <p>Ad ogni modo, per la presente gara, si stabilisce che la partecipazione di 2 società facenti parte dello stesso gruppo può avvenire anche nella forma qui descritta. Si rammenta che ai sensi della giurisprudenza di cui a lato, lo studio inteso quale submandatario di uno o più altri gruppi offerenti dovrà rivestire un ruolo "manifestamente subalterno" nel contesto degli stessi. Tenuto conto della particolare natura del concorso in oggetto, il committente stabilisce che il valore della prestazione dello studio submandatario citato non può superare il 20% dell'importo totale offerto da questi ulteriori gruppi concorrenti.</p>

12	<p>Le referenze degli studi (CI 1 e CI 2, e di conseguenza la referenza del capo progetto CI 3.1.2) devono appartenere direttamente allo studio offerente o possono essere presentate anche da un nuovo studio che presenta una continuità degli elementi essenziali delle attività tecniche e amministrative dello studio autore del progetto oggetto della referenza che si desidera presentare?</p> <p>Per elementi essenziali di continuità si intendono un proprietario (al momento della progettazione e esecuzione della referenza) dello studio precedente che è ora proprietario del nuovo studio, ingegneri dello studio precedente sono ora nel nuovo studio, ripresa del contabile dal vecchio al nuovo studio, i contenuti e l'impostazione del sistema di qualità e dei protocolli e l'impostazione delle documentazioni tecniche principali sono ripresi dallo studio precedente e l'accesso all'archivio dello studio precedente è garantito al nuovo studio.</p>	<p>Per la loro natura, nell'ambito dei concorsi pubblici le referenze possono di regola essere vantate sia dallo studio sia dalla persona che le ha svolte.</p> <p>Nel caso concreto, entrambi gli studi (il "vecchio" come "il nuovo") sono quindi autorizzati a presentare la stessa/le stesse referenza/e.</p>
13	PRECISAZIONE	<p>Il committente precisa che la <u>Dichiarazione d'impegno</u> (Allegato 9) alla pagina A17 del fascicolo "Offerta d'onorario – Dichiarazioni dell'offerente" può essere compilata e firmata in originale anche in</p> <p style="text-align: center;">1 solo esemplare</p> <p>In caso di aggiudicazione, il susseguente <u>Atto di consorzio</u> (Allegato 4) di cui alla pagina A8 dello stesso fascicolo dovrà per contro essere allestito nei <u>3 esemplari</u> conformemente a quanto indicato.</p>

Contro la presente comunicazione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo nel termine di 10 giorni dall'intimazione.

Con i migliori saluti.

Area del supporto e del coordinamento
Il Capoarea

Ing. Carlo Celpi

Ufficio delle commesse pubbliche
e della programmazione
Il Capoufficio

Arch. Sven Canonica